

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso giurisdizionale - Ricorso cumulativo - Ratio e casi in cui è ammissibile - Individuazione.**

**Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 3 gennaio 2023, n. 6**

*“[...] nel processo amministrativo valga la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo.*

*La “ratio” del su riferito indirizzo si fonda sia sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi [...].*

*Ora, sussiste connessione oggettiva, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando: – fra gli atti impugnati venga ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; – le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale; – sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi.*

*Alcuno di tali presupposti è ravvisabile nel caso di specie ove il ricorso è finalizzato all’annullamento di una pluralità differenti e autonomi atti amministrativi, emanati da distinti soggetti giuridici a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti, aventi a oggetto vicende che, ancorché di tratti similari, sono comunque tra loro diverse, dalle quali emergono autonome e distinte pretese soggettive [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lagonegro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 21 dicembre 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. La Rossino Centro del Mobile s.r.l., con ricorso notificato il 21 gennaio 2022 e depositato il successivo 17 di febbraio, è insorta avverso gli atti in epigrafe, con i quali, rispettivamente, la Fm

Promotion Innovations s.r.l.s. ha, tra l'altro, comunicato che «tutti i mezzi pubblicitari installati sul territorio del Comune di Lagonegro sono esclusivamente di proprietà dell'Ente», e l'Ente civico intimato ha denegato la “voltura” di un cartello pubblicitario, perché sprovvisto di autorizzazione e dunque abusivo, dando mandato agli uffici in indirizzo di «valutare l'applicabilità dell'art. 36 – rimozione della pubblicità», del regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

1.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto motivi specifici in punto di difetto di attribuzione, violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere.

2. La civica Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito del ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 il Relatore ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d'ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso conseguente alla natura cumulativa dello stesso. Indi, su istanza del procuratore della ricorrente, il Presidente ha assegnato termine al deposito di pertinenti memorie e l'affare è transitato in decisione.

3.1. La deducente ha successivamente depositato memoria, opinando per l'ammissibilità del ricorso.

3.2. L'affare è stato definitivamente deliberato alla camera di consiglio riconvocata del 21 dicembre 2022.

4. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

Viene nel caso di specie in considerazione un ricorso cumulativo, con il quale vengono impugnati più atti amministrativi, emanati da differenti soggetti giuridici, e avente contenuto del tutto autonomo e distinto.

In particolare, alcuna immedesimazione, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, sussiste tra l'Ente pubblico e l'impresa privata concessionaria del servizio pubblico, ancorché quest'ultimo possa esercitare taluni poteri amministrativi. Il rapporto concessorio è pur sempre caratterizzato, infatti, dalla presenza di due autonomi soggetti, concedente e concessionario, ed è regolato da apposito contratto di servizio.

Del pari, gli atti contestualmente qui avversati, come si è osservato innanzi, hanno oggetto diverso, riferendosi l'uno a un diniego di voltura di autorizzazione di cartellone pubblicitario, e l'altro a una mera affermazione circa la proprietà comunale dei mezzi di affissione. Neppure è ravvisabile un nesso di consequenzialità tra l'uno e l'altro, non essendo di certo l'atto del concessionario configurabile quale atto di esercizio del mandato comunale di rimozione della pubblicità.

All'opposto, anzi, esso reca l'annullamento di precedente avviso di accertamento notificato alla ricorrente.

Orbene, nel processo amministrativo valga la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo.

La "ratio" del su riferito indirizzo si fonda sia sull'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l'elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2011, n.6537).

Ora, sussiste connessione oggettiva, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando: – fra gli atti impugnati venga ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; – le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale; – sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi.

Alcuno di tali presupposti è ravvisabile nel caso di specie ove il ricorso è finalizzato all'annullamento di una pluralità differenti e autonomi atti amministrativi, emanati da distinti soggetti giuridici a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti, aventi a oggetto vicende che, ancorché di tratti similari, sono comunque tra loro diverse, dalle quali emergono autonome e distinte pretese soggettive.

5. Fermo quanto innanzi, di per sé dirimente, ragioni di completezza di delibazione inducono il Collegio a precisare che risulta fondata in parte l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune intimato, relativamente alla natura interlocutoria, "recte" non lesiva, degli atti qui in contestazione. Ciò è di palmare evidenza con riguardo all'atto del concessionario FM Promotion Innovation s.r.l.s. dell'11 gennaio 2022. In relazione alla nota dell'Ente civico del 12 novembre 2021, il diniego di voltura del mezzo pubblicitario riveste palese lesività diretta, concreta e attuale, mentre non altrettanto è a dirsi relativamente al conferimento di mandato ai competenti uffici per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale rimozione delle affissioni abusive.

6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con riguardo all'Ente civico intimato, non essendovi luogo a disporre in relazione al concessionario, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Lagonegro, forfettariamente liquidando le stesse in € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Nulla per le spese relativamente alla FM Promotion Innovation s.r.l.s..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..

Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 9 novembre 2022 e 21 dicembre 2022, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO